



Sentenza n. 171/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

Composta dai seguenti magistrati:

Luigi Cirillo Presidente

Carlo Efsio Marrè Brunenghi Primo Referendario (Relatore)

Sabrina Facciorusso Primo Referendario

SENTENZA

nel giudizio in materia di conto iscritto al **n. 23841** del registro

di Segreteria, relativo al conto giudiziale n. 38337, reso da **LA**

ROSA Andrea, in qualità di agente contabile in relazione alla

gestione del magazzino tecnico e manutentivo dell'Azienda

Ospedaliera “Annunziata – Mariano Santo – S. Barbara” di

Cosenza per l'esercizio finanziario 2019, rappresentato e difeso

dall'Avvocato Concetta Piacente – con domicilio PEC

concetta.piacente@pec.giuffre.it – giusta procura allegata alla

memoria di costituzione;

Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;

Nella pubblica udienza del 17 aprile 2024, uditi l'Avv. Francesco

Leone per delega dell'Avv. Concetta Piacente l'agente contabile,

oltre il Vice Procuratore Regionale Dott.ssa Maria Gabriella

Dodaro, che hanno concluso come da verbale di udienza;

Esaminati gli atti e i documenti di causa

FATTO e DIRITTO

1. Con **relazione n. 493/23** del 27.11.2023, il Magistrato istruttore ha sottoposto al Collegio la ***preliminare questione della procedibilità del conto in esame*** per ***a) mancata redazione secondo il modello 24 all. al d.P.R. 194/196*** (in particolare, evidenzia l'istruttore che il conto, così come depositato, non consente la sua revisione in quanto è indicato solamente il valore dei beni senza alcuna indicazione circa la quantità degli stessi e oggetto di maneggio, mentre la gestione del magazzino da parte del consegnatario deve essere resa a quantità e a valore ex artt. 32, 33, 194, 626 e 629 del r.d. n. 827/1924 -, oltre l'art. 23 del d.P.R. n. 254/2002), e per ***b) mancanza di visto per regolarità*** da parte del RSF dell'ente, pur essendo il conto **parificato** dal Direttore del Servizio economico finanziario.

2. L'agente si è costituito col patrocinio dell'Avv. Concetta Piacente a mezzo **memoria difensiva del 27.03.2024**, con cui ha riferito di avere agito secondo le istruzioni e i modelli forniti dall'Amministrazione e che, nello specifico, nell'anno 2019 il magazzino tecnico e manutentivo dell'A.O. <Annunziata – Mariano Santo – S. Barbara> di Cosenza non risultava inserito nell'applicativo SEC-SIRS che consente di estrapolare il modello n. 24 e che tale inserimento si è prodotto solo nel 2020 (sicché il sig. La Rosa, nel 2019, ha dovuto utilizzare il vecchio format che non prevede l'indicazione circa la quantità dei beni oggetto di maneggio, ma solo del loro valore). Ha altresì specificato che,

senza l'inserimento del magazzino sull'applicativo SEC-SIRS, è impossibile indicare la quantità dei prodotti oggetto di maneggio e che, senza un intervento tecnico sull'applicativo in questione in grado di effettuare un censimento dei prodotti dal 01.01.2019 al 31.12.2019, non sarebbe possibile nemmeno oggi indicare la quantità dei prodotti oggetto di maneggio. Ha perciò concluso chiedendo il riesame del conto alla luce delle predette deduzioni.

3. All'udienza del 17.04.2024, data per letta la relazione del Giudice Marrè Brunenghi sul consenso delle parti presenti, l'Avv. Francesco Leone – comparso per delega del difensore costituito – si è riportato alle memorie rassegnate in atti, specificando che l'agente contabile ha dato conto della mancanza formale contestata nell'applicativo Sec Sirs relativo all'anno 2020, mentre il Pubblico Ministero ha concluso chiedendo che il conto depositato sia dichiarato improcedibile. All'esito la causa è stata trattenuta in decisione.

4. Il Collegio, preso atto del fatto che effettivamente il conto depositato espone il dato relativo a valore iniziale, entrate, uscite e valore finale, con i totali, delle seguenti tipologie di materiale: materiale elettrico, materiale idraulico, materiale corrimano e paracolpi, materiale edile, materiale ferramenta, materiale infissi, materiale pittura, materiale generico, e che pertanto è evidente che **i dati indicati riguardano esclusivamente il valore dei beni** mentre **non vi è alcuna indicazione circa la quantità** dei beni oggetto di maneggio, non può che concludere

per l'improcedibilità del conto epigrafato, secondo le conclusioni del magistrato designato e condivise, anche nel corso dell'odierna udienza, dal Pubblico Ministero.

E del resto, il conto giudiziale così come depositato non è rappresentativo della gestione del consegnatario di beni, che deve essere resa a quantità e valore, conformemente al quadro normativo di riferimento. Segnatamente:

- **Artt. 32, 33 e 194 del r.d. n. 827/1924**, che prevedono l'obbligo del consegnatario di rendere il conto giudiziale della propria gestione con il quale l'agente contabile "dà debito dei beni mobili avuti in consegna non solo secondo la specie, qualità e categoria di ciascuno, ma anche secondo il valore risultante dagli inventari. In caso di deficienza o di mancata giustificazione, il consegnatario è responsabile dell'oggetto in natura, o del prezzo corrente del medesimo";

- **art. 626 del r.d. n. 827/1924**, a tenore del quale il conto giudiziale dei contabili a materia deve dimostrare: "a) il debito per le materie e gli oggetti esistenti al principio dell'esercizio o della gestione; b) gli oggetti e le materie avuti in consegna nel corso dell'esercizio e della gestione; c) il credito per gli oggetti e le materie distribuite, somministrate o altrimenti esitate; d) le materie e gli oggetti che sono rimasti esistenti al termine dell'esercizio o della gestione. Il debito e il credito anzidetti devono essere dimostrati nei conti distintamente non solo secondo la specie, la qualità e le categorie in cui le materie e gli

oggetti sono classificati ma anche secondo le nomenclature stabilite dall'amministrazione e secondo il valore risultante degli inventari o dalle tariffe generali adottate per alcuni servizi";

- **art. 629 del r.d. n. 827/1924**, il quale espressamente dispone che la Corte dei conti nel giudizio dei conti a materia non giudica del valore degli oggetti e nel caso di condanna può determinare il valore da rifondersi dal contabile, quando abbia elementi sufficienti;

- **art. 23 del D.P.R. n. 254/2002** "Regolamento concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle amministrazioni dello Stato" laddove prevede che nel conto giudiziale è riportato:

o il carico: beni e materiali esistenti all'inizio della gestione e quelli avuti in consegna nel corso dell'esercizio, secondo la specie, la categoria di esso, nonché il valore risultante dagli inventari;

o lo scarico: beni e materiali distribuiti, somministrati o altrimenti esitati, con la evidenziazione delle eventuali perdite;

o le rimanenze: beni e materiali ancora esistenti al termine dell'esercizio della gestione.

Giova rammentare che la giurisprudenza di questa Sezione giurisdizionale ha affermato in più pronunce l'improcedibilità del conto del consegnatario non redatto a quantità e valore, ma solo a valore, in quanto non rappresentativo della gestione (n. 66/2023, n. 67/2023, n. 68/2023, n. 79/2023, n. 80/2023, n.

133/2023; n. 91/2023). La sentenza n. 91/2023 della Sezione giurisdizionale per la Calabria ha dichiarato l'improcedibilità del conto del consegnatario dei beni di consumo magazzino economale dell'Ospedale "Annunziata - Mariano Santo - S. Barbara" di Cosenza sulla base delle medesime considerazioni che conducono a ritenere improcedibile il conto giudiziale n. 38337. Difatti, *"in materia di conti giudiziali la giurisprudenza di questa Corte ha adottato un approccio, consolidato e costante, di stampo sostanzialistico, nel senso di ritenere la regolarità di conti redatti in modo difforme rispetto ai modelli normativi a condizione, tuttavia, che il conto sia esaurientemente rappresentativo della gestione, e che i relativi contenuti siano coerenti con l'obbligo di completa ed idonea rappresentazione dei fatti di gestione che consentano la verifica di regolarità nel rispetto della normativa disciplinante l'attività degli agenti contabili (art. 140, comma 2, cgc), che nel caso di specie, si sostanzia nella verifica di tutte le operazioni di carico e scarico e la corrispondenza con gli inventari dell'Azienda. Sennonché, anche prescindendo dal dato soltanto formale dell'utilizzo del modello 24, deve convenirsi con il Magistrato Istruttore che il conto non è idoneo a rappresentare la gestione per non contenere nessuna informazione circa la quantità dei beni oggetto di maneggio. In tal modo contravvenendo a quanto richiesto dagli artt. 32, 33 e 194 del r.d. n. 827/1924 (che, come si è detto, richiedono che il conto dia "debito dei beni mobili avuti in*

consegna (...) secondo la specie, qualità e categoria di ciascuno”, oltre che secondo il valore; dall’art. 626 del medesimo r.d. n. 827/1924 (che pure fa riferimento a specie, qualità e categoria dei beni); dall’art. 24 del D.P.R. n. 254/2002 (che fa riferimento a “beni e materiali” oggetto del maneggio) e dal “Documento di indirizzo e coordinamento amministrativo per l’esame dei conti giudiziali” dalle Sezioni riunite in sede consultiva approvato con il parere n.2/2015/CONS”.

Tale approdo giurisprudenziale, perfettamente coerente col dato normativo di cui s’è dato cenno, deve essere confermato e, di conseguenza, il conto giudiziale n. 38337 deve essere dichiarato improcedibile.

5. In quanto pronuncia di rito, non si dà luogo a pronuncia sulle **spese**.

P.Q.M.

La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Calabria, definitivamente pronunciando sul conto giudiziale n. 38337, lo dichiara improcedibile.

Nulla per le spese.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Catanzaro, nella Camera di consiglio del 17 aprile 2024.

Il Giudice relatore

Il Presidente

Carlo Efisio Marre’ Brunenghi

Luigi Cirillo

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

